



COMUNE DI ARESE (MI)

Ufficio Servizi Sociali e
Istruzione/Educazione/Formazione

Via Col di Lana n. 10
20020 Arese (MI)



*Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e relative misure di prevenzione e protezione*

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

REDATTO DA	VERIFICATO / APPROVATO DA	REV.	DATA
N:ER INGEGNERIA		0	Gennaio 2013

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	3
Premessa			

INDICE

0. PREMESSA	6
0.1 SINTESI NON TECNICA	6
0.2 CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI	6
0.3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LA STESURA DEL DOCUMENTO	14
I - INFORMAZIONI DI BASE SULL’AZIENDA E SULLE ATTIVITÀ.....	15
I. 1 DATI GENERALI.....	15
I. 1.1 Organigramma della Sicurezza.....	16
I. 1.4 Personale.....	17
II - ANALISI DI RISCHIO	19
II. 1 ASPETTI GENERALI	19
II.1.1 Analisi degli infortuni	22
II.1.2 Valutazione del rischio da atmosfere esplosive	23
II.1.3 Valutazione del rischio chimico	24
II.1.3.1 Esposizione ad agenti cancerogeni	28
II.1.3.2 Esposizione ad amianto	28
II.1.4 Agenti fisici	29
II.1.5 Macchine ed Attrezzature utilizzate	37
II.1.6 Lavoro al videoterminale	37
II.1.7 Movimentazione manuale dei carichi	39
II.1.8 Esposizione ad Agenti Biologici.....	41
II.1.9 Fumo passivo	41
II.1.10 USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA	42
II.1.11 LAVORO NOTTURNO	43
II.1.12 USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	45
II.1.13 Rischi collegati allo stress lavoro correlato e al mobbing	46
II.1.14 Rischio assunzione bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.....	51
II.2 ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO	56
II.2.1 Valutazione del rischio incendio (D.M. 10.03.98).....	56
II.2.1.1 Tipo di attività (D.M. 16/02/82 modificato con D.P.R. n. 151/2011).....	56
II.2.1.2 Caratteristiche delle aree di lavoro	56
II.2.1.3 Attrezzature ed impianti antincendio.....	57
II.2.1.4 Sistema di vie ed uscite di emergenza	58
II.2.1.5 Compartimenti	58
II.2.1.6 Classificazione del livello di rischio di incendio	58
II.2.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO.....	59
II.2.2.1 Impianto elettrico.....	59
II.2.2.2 Illuminazione	59
II.2.2.3 Superamento delle barriere architettoniche	59
II.2.2.4 Servizi igienici.....	59
II.2.2.5 Microclima	59
II.2.2.6 Scale e corridoi	60
II.3 ANALISI DELLE MANSIONI	61
II.3.1. Tutela della lavoratrici madri.....	63
III - MISURE E PROGRAMMI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO	64

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	4
Premessa			

III.1 INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE.....	64
III.1 MISURE E PROGRAMMI DI TIPO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE.....	65
III. 1.1 Attrezzature, macchinari e impianti.....	65
III. 1.2 Attività di Pronto Soccorso e Antincendio.....	66
III.2 MISURE SPECIFICHE.....	67
IV. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.....	68
IV.1 INFORMAZIONE.....	68
Informazione dei lavoratori.....	68
IV.2 FORMAZIONE.....	70
Formazione dei lavoratori.....	70
Formazione dei preposti.....	71
Formazione addetti alla gestione delle emergenze.....	71
Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	72
Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.....	72
IV.3 ADDESTRAMENTO.....	74
Addestramento dei lavoratori.....	74
V. SORVEGLIANZA SANITARIA.....	74
ALLEGATO 1 – MISURE SPECIFICHE E PROGRAMMI TIPO TECNICO/STRUTTURALE E FORMATIVO.....	75

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	5
Premessa			

Valutazione dei rischi ai sensi della Legge 81/2008

Il presente documento si riferisce alla valutazione dei rischi rilevati presso i luoghi di lavoro dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese (MI) e gli argomenti, raggruppati organicamente, sono riportati per titoli nell'indice.

La sottoscrizione che segue del presente documento attesta la data certa del medesimo, comprensivo di tutti i suoi allegati, come previsto dal comma 2 dell'art. 28 del D. Lgs 81/08.

Il Datore di Lavoro

(Stella BERTON)

Il Responsabile del SPP

(Aldo RIBONI)

Il Medico Competente

(Franco SAPORITI)

Per presa visione:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

(_____)

Data di Emissione documento

07/01/2013

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	6
Premessa			

0. Premessa

0.1 SINTESI NON TECNICA

Il presente documento costituisce la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate e programmate ai sensi, dell'art.17 comma 1, lettera a) e dell'art.28 del D.Lgs. 81/2008 riferito alle mansioni ed ai luoghi di lavoro del **Comune di ARESE - Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione.**

La valutazione dei Rischi in oggetto è stata impostata sulla base di un confronto puntuale con le disposizioni specifiche contenute nel D. Lgs. 81/2008, nonché in tutte le normative da essi richiamate.

La presente valutazione è articolata nelle seguenti fasi:

- Esame di tutte le informazioni di base necessarie sul luogo di lavoro per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi;
- Analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
 - cause di pericolo legate alle caratteristiche dei luoghi;
 - rischi e conseguenze;
 - valutazione della criticità di rischio.
- Individuazione degli interventi e delle misure di miglioramento e dei relativi programmi di attuazione.
- Individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che devono provvedere all'attuazione delle misure da realizzare
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento

0.2 CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI

Nel presente paragrafo è riassunta la metodologia seguita per la valutazione dei rischi e per l'individuazione degli interventi.

Come riferimento sono stati assunti i seguenti documenti base:

- a) Orientamenti CE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro,
- b) Linee guida su Titolo I, Documento n.1 *"La valutazione per il controllo dei rischi"*, Coordinamento Tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (1995).
- c) Linee guida ISPESL per la valutazione del rischio: applicazione agli uffici amministrativi della pubblica amministrazione, delle imprese e delle aziende private.

Mentre per le principali normative utilizzate come riferimento per la valutazione dei rischi sono:

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	7
Premessa			

- i. **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.** *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- ii. **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.** *“Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- iii. Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 *“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.”*
- iv. Legge n° 123 del 03/08/2007 *“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”*.
- v. Decreto Ministero della Salute del 15 luglio 2003, n. 388 *“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”*.
- vi. D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235: *“Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”*.
- vii. Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”*.
- viii. Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 *“Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale DPI”*.
- ix. Decreto Legislativo del Governo n° 151 del 26/04/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”*.
- x. Legge 29 dicembre 2000, n.422 *“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2000”*.
- xi. Decreto Ministeriale 2 ottobre 2000. *“Linee guida d’uso dei videoterminali”*
- xii. D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162. *“Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”*.
- xiii. Decreto Ministero dell’Interno 10/03/98 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”*.
- xiv. D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*.
- xv. L. 5 marzo 1990, n. 46. *“Norme per la sicurezza degli impianti”*, artt. 8, 14, 16.
- xvi. D. Lgs.n. 17 del 27 gennaio 2010. *“Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”*

In particolare l’analisi ha favorito:

- la massima partecipazione all’attività di valutazione,
- la completezza della stessa,

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	8
Premessa			

- la considerazione delle situazioni di routine e di quelle estemporanee,
- le problematiche legate al posto di lavoro fisso e/o quelle al posto di lavoro mobile

Il flow-chart che schematizza la metodologia seguita è riportato in Fig. 1.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	9
Premessa			

Fig. 1 Schema di Metodologia per la Valutazione dei Rischi



Nella Fase 1 (acquisizione dati), gli obiettivi sono perseguiti con opportuni incontri.

Successivamente, la metodologia punta alla mappatura dei pericoli, uno degli obiettivi più importanti dell'analisi, dipendendo in buona parte da questa la completezza necessaria.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	10
Premessa			

Al fine di avvicinarsi al meglio a tale completezza si procede, Fase 2, col suddividere la struttura in tante parti da analizzare separatamente, dando luogo ad un censimento capillare su cui basare l'analisi vera e propria. A tal fine vengono individuate delle "aree omogenee" caratterizzate da identiche (o simili) caratteristiche funzionali e ambientali (lavorazioni, attrezzature, sostanze presenti, aspetti logistici, etc.).

Disaggregata la struttura in analisi in aree omogenee, si passa alla fase di mappatura dei pericoli per ciascuna area, al fine di potere poi analizzare i rischi corrispondenti. In questo ambito sono verificati i luoghi di lavoro, gli impianti, le attrezzature, etc. Si utilizzeranno check-list appropriate ai vari casi.

In parallelo alla mappatura dei pericoli per area, viene svolta l'analisi storica, sia relativamente agli aspetti infortunistici che a quelli sanitari, al fine di individuare pericoli, rischi e danni a partire da quanto storicamente accaduto, e al fine di creare dei possibili parametri di valutazione e confronto a livello trend temporale a livello di settore.

Una volta mappati i pericoli relativamente alle aree, occorre (sempre al fine di pervenire ad una adeguata completezza) individuare i pericoli per mansione e, nel contempo, valutare i rischi. L'analisi delle mansioni, Fase 3, costituisce l'approccio complementare all'analisi per aree per individuare nel modo più completo possibile i pericoli, i danni ed i rischi. L'analisi delle mansioni è inoltre essenziale per definire il piano di sorveglianza sanitaria, i DPI e gli aspetti formativi. Va anche aggiunto che l'analisi delle mansioni è in genere una ottima occasione di coinvolgimento del personale operativo.

L'analisi delle mansioni viene svolta utilizzando le seguenti definizioni:

<i>Mansione</i>	<i>Individua un insieme di compiti (attività) da svolgere per il raggiungimento di un obiettivo operativo completo in sé</i>
<i>Attività</i>	<i>E' una parte della mansione, intendendo con ciò ogni singolo compito</i>
<i>Attività unitaria</i>	<i>E' una parte della attività, intendendo con ciò ogni singola operazione che compie l'operatore</i>

E' compito dell'analista scegliere il grado di disaggregazione necessario (eventualmente limitandosi al livello dell'attività) per l'individuazione dei pericoli e dei danni connessi ad una data mansione.

E' a questo punto opportuno, avendo a disposizione le persone giuste, operare il collegamento persona-mansioni o persona-attività. In generale è sufficiente limitarsi al livello delle mansioni, determinando, tramite intervista, la percentuale di tempo che ogni persona destina alla singola mansione.

Di fatto, per completare l'analisi delle mansioni relativamente ai pericoli (Fase 4), ci si addentra già nell'analisi dei rischi (Fase 5), recuperando l'approccio per aree e fondendo i due livelli dell'analisi.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	11
Premessa			

Lo strumento adottato per una mappatura ricapitolativa dei rischi a livello globale è la matrice di rischio, che permette di combinare le probabilità e la gravità in modo indicizzato. Esistono varie possibili definizioni della dimensione e dei "valori" della matrice; di volta in volta si utilizza lo strumento più opportuno.

Eseguita l'analisi di rischio, ci si addentra nella Fase 6; avvicinandosi la conclusione del lavoro, diventa importante la collaborazione tra tecnico e medico.

A questo punto, il medico competente, basandosi anche sulle informazioni e considerazioni che provengono dal tecnico, definisce il protocollo sanitario idoneo a ciascun profilo di mansione che lo richieda.

Parallelamente, poiché l'analisi dei rischi ha permesso di associare ad ogni danno corrispondente ad un pericolo una valutazione circa la gravità del danno stesso e la probabilità che si verifichi, è possibile procedere alla classificazione dei rischi in termini relativi, distinguendo in rischi elevati, accettabili o trascurabili (o comunque in fasce di livello di rischio) facilitando quindi il processo decisionale.

La valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni Argomento di rischio per ogni Sorgente individuata una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed una magnitudo di danno derivante atteso. La probabilità "P" di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1, 2 e 3. La magnitudo "E" del danno atteso è fissata parimenti in tre livelli di valore 1, 2 e 3.

L'entità del rischio "R" associato ad una Sorgente per ogni possibile Argomento è rappresentata dal prodotto del valore della magnitudo del danno potenziale "E" per il valore della probabilità di accadimento "P" relativi a quel rischio:

$$R = P \times E$$

Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.



Premessa

Tabella 1 – SCALA DELL'INDICE "E" (ENTITA' DEL DANNO POTENZIALE)

VALORE	CRITERI
1 - Lieve	<p>Si sono verificati o si possono verificare danni che hanno prodotto o che potrebbero produrre inabilità temporanea con prognosi ≤ 3 giorni di guarigione.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni lievi a persone o cose.</p> <p>Sono presenti agenti biologici del gruppo 1, sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti</p>
2 - Media	<p>Si sono verificati o si possono verificare danni che hanno prodotto o che potrebbero produrre inabilità temporanea con prognosi $\geq 3, \leq 30$ giorni di guarigione.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell'ambiente.</p> <p>Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.</p>
3 - Alta	<p>Si sono verificati o si possono verificare danni che hanno prodotto o che potrebbero produrre danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali).</p> <p>Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi > 30 giorni di guarigione.</p> <p>Nell'ambito dell'attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell'attività che può causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell'ambiente. Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l'ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4</p>

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	13
Premessa			

Tabella 2 - SCALA DELL'INDICE "P" (PROBABILITÀ - FREQUENZA EVENTI)

VALORE	CRITERI
1 - Lieve	Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una correlazione tra l'attività e un migliore andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni)
2 - Media	Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretta. E' noto qualche episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L'attività lavorativa comporta la necessità di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio e le anomalie dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni).
3 - Alta	Si sono registrati danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L'attività lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità di operazioni, ecc. Esiste una correlazione tra l'attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento dell'andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni) . Sono state segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi. □

Nella figura seguente sono rappresentati su una matrice i valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno potenziale.

3	6	9
2	4	6
1	2	3

Valore di Rischio	Definizione	Area/Tipologia Intervento
-------------------	-------------	---------------------------

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	14
Premessa			

9	Molto Alto	Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale
6	Alto	Occorre individuare e programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione per ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale
2-4	Lieve	Occorre verificare che i pericoli potenziali siano sotto controllo
1	Trascurabile	I pericoli potenziali sono sufficientemente sotto controllo

A questo punto, il datore di lavoro -coadiuvato dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente, sentito i rappresentanti dei lavoratori- definisce il programma degli interventi, Fase 7; essi mireranno ad uno o più dei seguenti aspetti:

- prevenzione tecnica,
- prevenzione organizzativa (in particolare piano di emergenza e di pronto soccorso),
- informazione e formazione,
- dispositivi di protezione individuali e collettivi.

Per ciascun intervento occorre definire le specifiche tecniche, le risorse necessarie, le priorità, le responsabilità esecutive e le scadenze stabilite (intermedie e finali).

0.3 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER LA STESURA DEL DOCUMENTO

L'organizzazione del lavoro, articolatosi secondo la metodologia illustrata nel paragrafo precedente, si è basata su incontri e sopralluoghi, a vari livelli.

Sono stati sentiti e coinvolti nelle attività di valutazione svolte i dipendenti operanti nella struttura, richiedendo ed ottenendo la collaborazione per la raccolta di alcuni dati inerenti l'analisi svolta.

Infine, si è operato fin dall'inizio secondo una modalità di coinvolgimento (informativo, formativo e operativo) dei lavoratori.

Il documento di valutazione dei rischi è messo a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per l'analisi e le valutazioni del caso.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	15
Parte I – Informazioni di base sul luogo di lavoro e sulle attività			

I - Informazioni di base sull'azienda e sulle attività

I. 1 DATI GENERALI

<u>Dati azienda</u>	
Unità Locale	COMUNE DI ARESE – Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione
Indirizzo	Via Col di Lana n. 10 – 20020 ARESE (MI)
Telefono	Tel. 02 93527516
Fax	//
Attività	Enti Locali
ASL	ASL MILANO 1 – Distretto n. 2 RHO C.so Europa n. 246 – 20017 RHO (MI) Tel. 02/9320991 E-mail: direzione.distretto.rho@aslmi1.mi.it
Dipendenti in forza al sito in oggetto	6
Altri lavoratori	Ditte esterne di manutenzione
Classificazione DM 10.03.98	BASSO
Classificazione D.Lgs. 388/03	Gruppo B

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	16
Parte I – Informazioni di base sul luogo di lavoro e sulle attività			

I. 1.1 Organigramma della Sicurezza

Dati del Datore di Lavoro

Stella BERTON

Dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Aldo RIBONI

Dati del Medico Competente

Franco SAPORITI

Dati del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Dati degli Addetti al Servizio Antincendio ed Evacuazione

Dati degli addetti al Pronto Soccorso

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	17
Parte I – Informazioni di base sul luogo di lavoro e sulle attività			

I.1.2 Caratteristiche della Unità Locale

L'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese è ubicato in via Col di Lana n. 10, all'interno di un struttura che si sviluppa su n. 2 piani fuori terra ed un piano interrato (che ospita il solo locale centrale termica), di cui occupa parte del piano terra. Il resto dei locali è occupato da un Poliambulatorio. I locali di pertinenza del Comune di Arese sono comunque separati anche fisicamente dal Poliambulatorio. Esiste la possibilità di comunicazione tra le due attività a mezzo di una porta che, allo stato attuale, rimane sempre chiusa.

I. 1.4 Personale

Relativamente alle attività di seguito descritte si riporta il prospetto del personale dipendente e/o assimilato presente.

Tip. Lavoro	N. lavoratori	Uomini	Donne
Impiegati amministrativi	6	0	6
TOT	6	0	6

A queste persone si sommano:

- pubblico
- soci e/o dipendenti di ditte esterne che, saltuariamente o al bisogno, frequentano i luoghi di lavoro in oggetto.

L'Azienda ogniqualvolta appalta/affida ad un'Impresa Terza una qualsivoglia attività:

- verifica i requisiti tecnico professionali delle imprese appaltatrici. Tale verifica comprende l'iscrizione alla Camera di Commercio dell'Impresa Appaltatrice e la sua capacità di valutare i rischi e le misure di protezione da applicare
- fornisce all'Impresa Appaltatrice informazioni derivanti dalla valutazione dei rischi in merito all'ambiente di lavoro e all'utilizzo delle attrezzature e dei servizi del Committente;
- promuove il coordinamento tra Committente ed Appaltatore per l'elaborazione di procedure di sicurezza nelle fasi di lavoro in cui interferiscono le attività delle diverse Imprese
- fa sottoscrivere all'Impresa Appaltatrice una dichiarazione in cui essa si impegna a
 - disporre di mezzi ed organizzazione idonea per eseguire le operazioni oggetto dell'appalto;

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	18
Parte I – Informazioni di base sul luogo di lavoro e sulle attività			

- fare uso di attrezzature, strumenti e mezzi di protezione conformi alle norme di sicurezza vigenti in materia antinfortunistica;
- non fare uso di attrezzatura, strumenti e mezzi di proprietà del Committente, a meno di diversa autorizzazione.
- redige, in collaborazione con l'Impresa Appaltatrice, il documento unico di valutazione dei rischi relativo alle interferenze (DUVRI).

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	19
Parte II - Analisi di rischio			

II - Analisi di rischio

II. 1 ASPETTI GENERALI

Scopo della presente parte del documento di valutazione dei rischi è ottemperare a quanto disposto dall'art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, per consentire di valutare i rischi cui sono sottoposti i lavoratori addetti, determinarne la dimensione (criticità) ed in funzione di questa valutare se è necessario intervenire riducendone l'entità, e in caso positivo definire la metodologia diretta o indiretta, coordinata, fattibile di intervento, oltre che i tempi necessari per la esecuzione dei lavori (art. 28 commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008).

Metodologia di valutazione

Nella stesura della presente parte del documento, si è dato il significato di “*valutazione dei rischi*” come di una “*individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e la misura dell'entità del rischio per ognuno di essi o per gruppi omogenei di essi*”. Tale valutazione avrà come conseguenza la determinazione di eventuali misure di intervento (organizzative, tecniche, logistiche, ecc.) per consentire di eliminare o quantomeno ridurre il singolo rischio.

In particolare sono stati valutati i rischi elencati nella tabella seguente, già sottoposti ad una normativa specifica. L'analisi e la valutazione dei rischi è stata inoltre svolta tenendo conto dell'andamento degli infortuni (rif. II.1.1). Si fa notare inoltre che ove ritenuti trascurabili già ad una prima analisi è stato indicato “rischio non rilevato”.

Analisi e Valutazione	Riferimento Normativo	Riferimento all'interno del documento
Valutazione del rischio da atmosfere esplosive	D.Lgs. 81/2008 – Titolo XI; Allegati XLIX-LI	II.1.2
Valutazione del rischio chimico	D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX, Capo I; Allegati XXXVIII-XLI	II.1.3
Esposizione al Piombo	D.Lgs. 81/2008 – Allegato XXXIX	Rischio non rilevato
Agenti fisici: esposizione al rumore	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo II	II.1.4



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Rev.	0
Data	Gennaio 2013
Pagina	20

Parte II - Analisi di rischio

Analisi e Valutazione	Riferimento Normativo	Riferimento all'interno del documento
Agenti fisici: esposizione alle vibrazioni	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo III; Allegato XXXV	II.1.4
Agenti fisici: esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo IV; Allegato XXXVI	II.1.4
Agenti fisici: esposizione a radiazioni ottiche artificiali	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII, Capo V; Allegato XXXVII	II.1.4
Agenti fisici: ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbariche	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII	Rischio non rilevato
Macchine ed attrezzature utilizzate	D.Lgs. 17/2010 D.Lgs. 81/2008 – Titolo III	II.1.5
Lavoro al videoterminale	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VII Allegato XXXIV	II.1.6
Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs. 81/2008 – Titolo VI Allegato XXXIII	II.1.7
Valutazione del rischio cancerogeno	D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX, Capo II; Allegati XLII-XLIII	II.1.8
Esposizione all' Amianto	D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX, Capo III	II.1.8
Valutazione del rischio biologico	D.Lgs. 81/2008 – Titolo X; Allegati XLIV-XLVIII	II.1.8
Fumo Passivo	L. 16/01/2003	II.1.9
Uso attrezzature per lavori in quota	D.Lgs. 81/2008 – Titolo IV, Capo II	II.1.10
Stress e mobbing	D.Lgs. 81/2008, art.28	II.1.13
Assunzione alcol e sost. stupefacenti	L.131/2003, Intesa S-R 30/10/2007, L.125/2001 Intesa S-R 16/03/2006	II.1.14
Radon	D.Lgs. 241/2000	Rischio non rilevato

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	21
Parte II - Analisi di rischio			

Analisi e Valutazione	Riferimento Normativo	Riferimento all'interno del documento
Lavoro notturno	D.Lgs. 66/2003	II.1.11
Valutazione rischio incendio	D.M. 10/03/1998	II.2.1
Analisi dei luoghi di lavoro	D.Lgs. 81/2008 – Titolo II	II.2.2; II.2.3
Analisi delle mansioni	D.Lgs. 81/2008, art.28 comma 2 lett.e)	II.3
Tutela delle lavoratrici madri	D.Lgs. 151/2001	II.3.1

Tali argomenti sono stati esaminati secondo due punti di vista, distinti ma non separati, derivanti dalle due tipologie di prevenzione e protezione: la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Determinare i rischi dal punto di vista della sicurezza significa soprattutto individuare e valutare quelle fonti di pericolo che comportano un rischio da infortunio (un accadimento istantaneo, traumatico, come uno schiacciamento, una frattura, ecc.). Tale individuazione avviene per aree di lavoro.

Determinare rischi dal punto di vista dell'igiene del lavoro, strettamente legata alla Prevenzione del medico competente, significa esaminare la singola postazione o un gruppo di postazioni omogenee, per determinare e valutare quelle fonti di pericolo che comportando esposizioni prolungate che possono generare alterazioni fisiche che si manifestano come malattie.

La distinzione suddetta assume maggiore importanza nel momento in cui si individuano le eventuali azioni di riduzione del rischio, che nei due casi si presentano nettamente distinte, almeno negli aspetti di prevenzione:

- nel caso della sicurezza comporta la manutenzione delle sicurezze attive e passive di impianti, macchine ed attrezzature ed eventualmente il loro adeguamento dal punto di vista tecnico;
- nel caso dell'igiene del lavoro, oltre agli interventi di bonifica ambientale (aspirazioni, pareti isolanti, ecc.), è fondamentale la prevenzione sanitaria.

Nel dettaglio i criteri e la metodologia adottata per l'effettuazione della valutazione del rischio sono riportati nei primi paragrafi.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	22
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.1 Analisi degli infortuni

L'analisi considera gli ultimi tre anni di attività, ma ove si riscontrano anomalie nella distribuzione annuale dei dati infortunistici o si registrano eventi particolari è consigliato, se possibile, estendere la valutazione ad un periodo più lungo dell'attività lavorativa (almeno 5 anni).

L'analisi si articola in due modalità o fasi di valutazione, una qualitativa ed una quantitativa.

- 1) L'analisi qualitativa, nelle more di una più precisa indicazione da ML e MS quale prevista in D.Lgs. 81/2008, Art. 53, è finalizzata a cogliere le indicazioni generali e specifiche sul livello di sicurezza delle attività sviluppate ed è articolata come segue:
 - a) valutazione dell'omogeneità dei dati infortunistici per frequenza e gravità, negli anni considerati
 - b) analisi dell'infortunistica per cause e per attività specifiche (o reparti) maggiormente coinvolti
 - c) individuazione di eventi particolari o di particolare gravità (per giorni lavorativi persi o per danni irreversibili causati / frazioni di invalidità permanente) e loro analisi di dettaglio
- 2) L'analisi quantitativa si appoggia alla parametrizzazione dei dati e loro indicizzazione, quali definite in UNI-7249/95. L'analisi è sviluppata per confronto degli indici ricavati con gli indici di riferimento, per comparto o settore industriale/agricolo su base nazionale e/o regionale quali riportati nelle raccolte INAIL. Dati ed indici sono riportati ed elaborati nel seguito.

L'analisi dell'infortunistica aziendale occupa una posizione centrale nell'approccio alla valutazione del rischio perché fornisce i "dati storici" degli eventi effettivamente verificatisi.

Il Comune di Arese è in possesso di un regolare registro infortuni. Negli ultimi tre anni, per quanto riguarda i dipendenti dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese non sono avvenuti infortuni di alcun genere.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	23
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.2 Valutazione del rischio da atmosfere esplosive

Relativamente alla valutazione del rischio da atmosfere esplosive come da D.Lgs. 81/2008 – Titolo XI, nel sito in oggetto non esistono attività che comportino questa tipologia di rischio che, quindi, può essere **considerato INESISTENTE**.

Centrali termiche

Il riscaldamento è assicurato da una centrale termica sita al piano interrato dello stabile (lato Poliambulatorio). I locali che ospitano le caldaie possono essere considerati “zona 2” di estensione trascurabile, in base all’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/2008 “Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive” ed agli esempi di calcolo “GF-3” presenti nella norma CEI 31-35/A “Guida all’applicazione della norma CEI 31-30 – Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili: esempi di applicazione” a cui ci si può ricondurre.

Si individuano pertanto aree in cui, durante le normali attività, non è probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata ed esse hanno una zona di estensione trascurabile.

Tali zone si possono trovare in prossimità dei raccordi delle tubazioni, flange e valvole; tuttavia, in presenza di dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, della regolare manutenzione effettuata e tenendo conto della ridotta probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e diventino attive ed efficaci, si può concludere che il rischio associato alla presenza di atmosfere esplosive sia **da ritenersi BASSO**.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 81/2008, la normativa non si applica agli apparecchi a gas di cui al DPR 661/1996, ossia agli apparecchi utilizzati per il riscaldamento, che bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura normale dell’acqua, se impiegata, non superiore a 105 °C, installati dopo il novembre 1996.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	24
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.3 Valutazione del rischio chimico

Tutte le sostanze ed i preparati presenti sul luogo di lavoro (escluso il materiale solido per confezionamento, amministrazione, etc.) devono essere registrati per quantità e collocamento. Una sostanza liquida non classificata pericolosa, può infatti provocare effetti allergici nel personale che la usa e perciò deve essere nota ed identificata dalla sorveglianza sanitaria.

I preparati sono miscele di sostanze, in cui alcune di esse possono essere classificate pericolose. Essi sono a loro volta classificati pericolosi a secondo dalle percentuale della sostanza pericolosa contenuta a norma del Decreto M.S. n.46 del gennaio 92.

A questo proposito è disponibile un elenco delle sostanze e dei preparati utilizzati, come classificati pericolosi, (infiammabili, tossiche, irritanti, nocive, corrosive, etc.) con frasi di rischio R---, secondo la normativa vigente (DLgs. n. 65 del 14/03/2003; D.Lgs n. 52 del 03/02/97 e DM del 28/04/97) e/o dalle rispettive schede di sicurezza.

Per tutte le sostanze e preparati pericolosi il fornitore o il produttore deve produrre “Schede di Sicurezza” con indicata la classificazione e apporre la rispettiva etichettatura su ciascuna confezione. Tali schede, da aggiornare periodicamente ad opera del fabbricante o del commercializzatore del prodotto, devono essere conformi a quanto stabilito dall’ Allegato al DM Sanità 04/04/97.

Con riferimento a tali schede è continuamente in aggiornamento la loro raccolta, mediante richiesta ai fornitori.

Si ricorda che, ai sensi del DLgs n.81/2008, art. 227, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	25
Parte II - Analisi di rischio			

CRITERI DI DEFINIZIONE DI RISCHIO “IRRILEVANTE PER LA SALUTE”

La valutazione di rischio è stata effettuata prendendo anzitutto in considerazione i parametri individuati all’art. 223 del DLgs. 81/2008:

- tipo di agente utilizzato
- la quantità dell’agente utilizzato
- le modalità di uso
- la frequenza e la durata dell’esposizione

Per esposizioni relative alle sostanze si sono sviluppate le verifiche in relazione ai parametri sopra riportati ma più precisamente in relazione ai parametri di “**frequenza**” e “**durata dell’esposizione**”:

- a) per il tipo di agente utilizzato vanno valutate le seguenti caratteristiche:
 - la classificazione di pericolosità
 - le caratteristiche chimico-fisiche
 - lo stato fisico (volatilità, punto di infiammabilità)
 - le caratteristiche tossicologiche (ad es. valore limite di esposizione professionale, valori di soglia TLV, valori limiti biologici IBE)
 - le vie di assorbimento all’interno dell’organismo umano
- b) per quantità si intende:
 - presenza quantitativa dell’agente chimico sul luogo di lavoro (quantità di agente stoccato e/o movimentato nel corso dell’attività)
 - quantità direttamente utilizzata dal lavoratore nella mansione specifica
 - quantità effettivamente misurata mediante metodiche standardizzate ed appropriate
- c) le modalità d’uso fanno riferimento a:
 - esposizione dovuta a utilizzazione diretta dell’agente – i fattori che incidono sulla riduzione del rischio sono: la presenza di aspirazioni localizzate; la presenza di un ricambio generalizzato dell’aria; lo svolgimento dell’attività all’aperto; il ricorso ad attrezzature che limitano o impediscono la diffusione dell’agente chimico; il controllo della temperatura e della pressione; l’uso dei DPI.
 - esposizione indiretta dovuta alla dispersione dell’agente nell’ambiente di lavoro – i fattori che incidono sulla riduzione del rischio, fatti salvi gli interventi di cui al punto precedente, sono la presenza di adeguati ricambi dell’aria, controllo dei punti di possibile inquinamento o sversamento accidentale e pulizia e igiene dell’ambiente di lavoro.
- d) frequenza e durata dell’esposizione

In assenza dei decreti applicativi previsti dal D.Lgs 81/2008 art. 232 comma 4, si procede alla valutazione del **rischio irrilevante per la salute**, che si basa:



Parte II - Analisi di rischio

- a. sul Modello di Valutazione del Rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese, che consente una valutazione di tipo qualitativo attraverso un algoritmo di calcolo;
- b. sulle indicazioni riportate nelle Linee guida per agenti chimici promosse dal Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome, nell'interpretazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna, che consente una valutazione di tipo quantitativo, stabilendo che:

si può considerare comportante **rischio irrilevante per la salute** quello derivante da attività con esposizione del lavoratore all'agente chimico in oggetto, valutato su di un turno di lavoro, inferiore al 10% del TLV.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Con i dati a disposizione è possibile affermare che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte delle figure presenti nei locali in oggetto non è tale da esporre in maniera massiccia il personale addetto ad agenti chimici potenzialmente pericolosi per la loro sicurezza e salute.

Relativamente alla natura delle operazioni svolte nel sito, al fine di evitare il rischio di esposizioni indebite ai propri dipendenti o la presenza di concentrazioni eccessive di preparati pericolosi, il Datore di Lavoro ha disposto l'attuazione di idonee misure tecniche, organizzative e gestionali finalizzate alla riduzione al minimo del rischio:

Misure tecnico-progettuali	scelta dei formulati meno pericolosi, a parità di efficacia
Misure organizzative	adozione di misure di protezione individuale (i.e. DPI) organizzazione del lavoro così da ridurre il livello di esposizione
Misure igieniche	stoccaggio prodotti chimici in aree ad uso specifico frequente e periodica pulizia delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti stoccaggio rifiuti di processo in contenitori opportuni
Misure gestionali	pianificazione e pubblicizzazione delle istruzioni operative e delle procedure di lavoro contenenti le misure precauzionali d'esercizio Informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto dei prodotti chimici

Personale impiegatizio

Vengono impiegati dal personale impiegatizio, amministrativo, toner per fotocopiatrici e stampanti che, una volta esauriti, vengono prelevati con appositi guanti e resi alle ditte fornitrici che si occupano dello smaltimento di tali rifiuti, classificati come non pericolosi

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	27
Parte II - Analisi di rischio			

(codici C.E.R. 080318) sulla base dell'esigua concentrazione di componente nocivo effettivamente presente. Il contatto con tali sostanze risulta in genere abbastanza saltuario.

In considerazione dell'analisi suddetta, il rischio corrispondente alle attività svolte dal personale amministrativo è da ritenersi "IRRILEVANTE PER LA SALUTE" ai sensi dell'art. 232 del DLgs. 81/2008.

NOTA:

Per ciò che concerne il rischio per la sicurezza, l'analisi ha tenuto conto della modalità e della tipologia dei prodotti in uso e delle misure di prevenzione e protezione adottate, inclusi i dispositivi di protezione individuale.

Si ricorda a tal proposito che l'articolo 224 comma 2 del DLgs 81/2008 prevede che, se il rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori non è ritenuto "*irrilevante per la salute*", sono sottoposti alla *sorveglianza sanitaria* i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

Si individuano a tal proposito i seguenti interventi migliorativi e/o conservativi:

1.

Le stampanti presenti all'interno degli uffici devono essere poste in ambienti sufficientemente areati e mantenuti puliti. Le schede di sicurezza dei toner delle fotocopiatrici e delle stampanti presenti devono essere in lingua italiana, aggiornate e conformi ai decreti D.M.7/9/2002 e D.M. 12/12/2002, D.Lgs.65/2003 ed alla Legge 6/4/2007. Le schede di sicurezza devono essere fruibili agli utilizzatori delle fotocopiatrici e delle stampanti.

2.

Tutti i toner che contengono "**nerofumo**", componente definito come: "Non classificabile come cancerogeno per l'uomo" - agente che lascia temere che possa risultare cancerogeno per l'uomo ma che non può essere valutato definitivamente per l'insufficienza di dati - **devono essere sostituiti** con prodotti equivalenti privi del componente "**nerofumo**".

Per quanto riguarda la manipolazione del toner, devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale (guanti monouso) ma anche il camice, per ridurre l'accidentale contatto cutaneo.

3.

Durante la fase di copiatura e scarica dei condensatori delle fotocopiatrici e delle stampanti avviene produzione di **Ozono**. Le proprietà pericolose per la salute dell'ozono sono fondamentalmente legate all'irritazione degli occhi e delle vie respiratorie.

Facendo riferimento a studi effettuati (fonti ISPESL), se la manutenzione delle fotocopiatrici/stampanti avviene regolarmente, il rischio chimico riguardante lo sviluppo

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	28
Parte II - Analisi di rischio			

di ozono all'interno dei luoghi di lavoro può essere considerato come irrilevante per la salute.

Non è da escludere, tuttavia, una eventuale concentrazione di ozono presso le parti inferiori delle fotocopiatrici/stampanti, per cui si consiglia una ventilazione idonea dell'area fotocopiatrici/stampanti.

II.1.3.1 Esposizione ad agenti cancerogeni

Non sono utilizzati, allo stato attuale delle conoscenze, da parte di personale del Comune di Arese sostanze o preparati classificati come cancerogeni e/o mutageni ai sensi della normativa vigente.

II.1.3.2 Esposizione ad amianto

A) Esposizione dei lavoratori

Il Titolo IX - Capo III del Decreto Legislativo 81/2008 (artt. 246-261 e relativi allegati) recepisce all'interno del Testo Unico quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2003/18/CE, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. Il nuovo provvedimento, abrogato il Capo III del D. Lgs. 277/1991, innova la tutela dei lavoratori, rendendola coerente con la situazione italiana in cui da tempo non vi è più alcuna attività di produzione, bensì il rischio di esposizione ad amianto può derivare da attività quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Valutazione del rischio:

All'interno del luogo di lavoro, dalle informazioni acquisite, non si segnala la presenza di attività che comportino lavorazioni su materiali contenenti amianto.

B) Individuazione dei manufatti contenenti amianto presso le strutture edilizie

Si ricorda infine che risulta attualmente in vigore anche il DM 06/09/94 ("Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"); tale normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali a contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre-aerodisperse.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	29
Parte II - Analisi di rischio			

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un **programma di controllo e manutenzione** al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Valutazione del rischio:

All'interno del luogo di lavoro, sulla base delle informazioni acquisite, non si segnala la presenza di materiali contenenti amianto.

II.1.4 Agenti fisici

In base agli artt. 28 e 181 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione.

Ai fini dell'art. 180, Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, per agenti fisici si intendono rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima e atmosfere iperbariche. Per quel che concerne gli aspetti microclimatici, questi verranno trattati nell'analisi dei luoghi di lavoro (vedi II.2.2 e II.2.3), mentre come già detto in precedenza il rischio da ultrasuoni, infrasuoni e atmosfere iperbariche è **da considerarsi IRRILEVANTE**.

Esposizione al rumore

Le attività svolte dai lavoratori dipendenti dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese, vista la tipologia delle attrezzature utilizzate e le caratteristiche delle mansioni svolte, sono tali per cui nessun lavoratore risulta soggetto ad un livello di esposizione al rumore superiore a $L_{EX,8h} = 80$ dB(A).

In particolare si può osservare che:

- l'attività di ufficio effettuata dal personale non prevede l'utilizzo di macchine e attrezzature rumorose;
- i lavoratori non sono sottoposti a sostanze ototossiche e vibrazioni meccaniche in maniera significativa;
- non si rilevano situazioni di rischio specifico connesse al rischio rumore per le donne in gravidanza (lavoratori particolarmente sensibili).

A seguito dei risultati ottenuti dalla valutazione effettuata, fermo restando l'obbligo di ripetere la valutazione del rumore ogni qualvolta sia introdotto un mutamento nelle

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	30
Parte II - Analisi di rischio			

lavorazioni che influisca in modo sostanziale sul rumore prodotta oppure quando l'organo di vigilanza lo richiede con provvedimento motivato, è necessario **ripetere la valutazione ogni 4 anni**.

Esposizione a vibrazioni

L'art.199 del D.Lgs. 81/2008 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.

La valutazione va svolta per le vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. Si riporta per comodità una tabella riassuntiva:

Tipo di vibrazioni	Valori di esposizione da rispettare	Misure in caso di superamento
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio	Valore limite di esposizione giornaliera (normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore): 5 m/s² ; su periodi brevi è pari a 20 m/s²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore; ▪ individuazione cause del superamento; ▪ adozione di misure per evitare un nuovo superamento; ▪ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
	Valore d'azione giornaliero (valore normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore): 2,5 m/s²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione e applicazione di misure tecniche o organizzative volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono ▪ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
Vibrazioni trasmesse al corpo intero	Valore limite di esposizione giornaliera (valore normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore): 1,0 m/s² ; su periodi brevi è pari a 1,5 m/s²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore; ▪ individuazione cause del superamento; ▪ adozione di misure per evitare un nuovo superamento ▪ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti
	Valore d'azione giornaliero , (normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore): 0,5 m/s²	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborazione e applicazione di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono ▪ Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti

In relazione alle attività svolte dai lavoratori dipendenti e/o assimilati, vista la tipologia delle attrezzature utilizzate e le caratteristiche delle mansioni svolte, **si può fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione non siano superati, per cui non si ritiene necessario provvedere ad una misurazione dei livelli di vibrazioni cui i lavoratori sono esposti.**

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	31
Parte II - Analisi di rischio			

Esposizione a campi elettromagnetici

Il capo IV del D.Lgs. 81/2008 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivante dall'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Per campi elettromagnetici si intendono quei campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

Si sottolinea che:

- 1) le disposizioni **riguardano** la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli **effetti nocivi a breve termine** conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto;
- 2) il capo IV del D.Lgs. 81/2008 **non riguarda** la protezione da eventuali **effetti a lungo termine** e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e quando necessario misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.

A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata, qualora risulti che siano **superati i valori d'azione**, il datore di lavoro valuta e quando necessario calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

I *valori limite di esposizione* sono definiti come quei limiti basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche; il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a campi elettromagnetici siano protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti.

I *valori di azione* sono direttamente misurabili e sono espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), ed il loro superamento determina l'obbligo di adottare una o più misure specificate dalla legge. Il rispetto dei valori di azione assicura invece il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Vengono riportati tali valori nelle seguenti tabelle:



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.

Rev.	0
Data	Gennaio 2013
Pagina	32

Parte II - Analisi di rischio

Valori di azione						
Intervallo di frequenza	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Induzione magnetica B (μ T)	Densità di potenza di onda piana equivalente S_{eq} (W/m ²)	Corrente di contatto I_C (mA)	Corrente indotta attraverso gli arti I_Z (mA)
0 - 1 Hz	-	$1,63 \times 10^5$	2×10^5	-	1,0	-
1 - 8 Hz	20000	$1,63 \times 10^5/f_2$	$2 \times 10^5/f^2$	-	1,0	-
8 - 25 Hz	20000	$2 \times 10^4/f$	$2,5 \times 10^4/f$	-	1,0	-
0,025 - 0,82 kHz	500/f	20/f	25/f	-	1,0	-
0,82 - 2,5 kHz	610	24,4	30,7	-	1,0	-
2,5 - 65 kHz	610	24,4	30,7	-	0,4 f	-
65 - 100 kHz	610	1600/f	2000/f	-	0,4 f	-
0,1 - 1 MHz	610	1,6/f	2/f	-	40	-
1 - 10 MHz	610/f	1,6/f	2/f	-	40	-
10 - 110 MHz	61	0,16	0,2	10	40	100
110 - 400 MHz	61	0,16	0,2	10	-	-
400 - 2000 MHz	$3 f^{1/2}$	$0,008 f^{1/2}$	$0,01 f^{1/2}$	$f/40$	-	-
2 - 300 GHz	137	0,36	0,45	50	-	-

nota: f frequenza espressa nelle unità indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza

Valori limite di esposizione					
Intervallo di frequenza	Densità di corrente per capo e tronco J (mA/m ²) (rms)	SAR mediato sul corpo intero (W/kg)	SAR localizzato (capo e tronco) (W/kg)	SAR localizzato (arti) (W/kg)	Densità di potenza (W/m ²)
fino a 1 Hz	40	-	-	-	-
1 Hz - 4 Hz	40/f	-	-	-	-
4 Hz - 1000 Hz	10	-	-	-	-
1000 Hz - 100 kHz	f/100	-	-	-	-
100 kHz - 10 MHz	f/100	0,4	10	20	-
10 MHz - 10 GHz	-	0,4	10	20	-
10 GHz - 300 GHz	-	-	-	-	50

nota: f frequenza in Hertz

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	33
Parte II - Analisi di rischio			

Si riportano alcune lavorazioni/postazioni in cui possono essere presenti campi elettromagnetici non trascurabili (in funzione della distanza da essi):

- lavori di saldatura (principalmente ad arco)
- presenza di forti magneti (ad es. giostre di luna-park)
- generatori di corrente
- linea di potenza ad alta tensione (elettrودotti terne e biterne)
- cabine elettriche
- stazioni di trasformazione
- forni fusori
- stazioni radar e radioaiuti alla navigazione
- antenne di trasmettitori
- ponti radio
- prese 380V
- sistemi antitaccheggio e antintrusione
- lavatrici, apparecchi con parti rotanti
- apparecchi refrigeranti
- locali server
- apparecchiature elettromedicali
- altri applicatori di tipo induttivo e capacitivo: termoincollatrici industriali, processi di vulcanizzazione gomme, essiccazione legni etc.
- forni a microonde
- utensili portatili
- cappe aspirafumi

Si riportano inoltre alcuni esempi di emettitori di campi elettromagnetici:



Parte II - Analisi di rischio

Apparecchio	Campo elettrico	Induzione magnetica a diverse distanze
Aspirapolvere (< 3 kHz)	90 V/m	800 μ T a 3 cm; 20 a 30 cm
Coperta elettrica (< 3 kHz)	4500 V/m	30 μ T a 3 cm
Ferro da stiro (< 3 kHz)	n.d.	30 μ T a 3 cm; 0,4 a 30 cm
Forno elettrico (< 3 kHz)	4 V/m	1000 μ T a 3 cm; 20 a 30 cm
Frigorifero (< 3 kHz)	110 V/m	1,7 μ T a 3 cm; 0,3 a 30 cm
Illuminazione alogena (< 3 kHz)	n.d.	12 μ T a 3 cm
Lampada ad incandescenza (< 3 kHz)	n.d.	400 μ T a 3 cm; 4 a 30 cm
Macchina da caffè (< 3 kHz)	30 V/m	2,5 μ T a 3 cm; 0,15 a 30 cm
Monitor (400 kHz)	1 V/m	0,1 μ T a 0,5 m
Televisore (< 3 kHz)	nd	2-7 μ T a 3 cm; 0,5 μ T a 30 cm
Riscaldamento elettrico da pavimento (< 3 kHz)	n.d.	20 μ T a 3 cm
Saldatrice elettrica (a 10 kHz)	n.d.	2000 μ T a 0,3 cm; 60 μ T a 0,7 m
Sega circolare (< 3 kHz)		1000 μ T a 0,3 cm; 25 μ T a 0,3 m
Forno a induzione (a 25 kHz)	n.d.	1250 μ T a 0,1 m; 15 μ T a 1 m
Incollatrice di plastica, carta legno (a 26 MHz)	100 V/m a 5 m	n.d.
Trasmettitori radio FM (87,5 MHz – 108 MHz)	10 V/m a 70 m	n.d.
Linea elettrica 380 kV (< 3 kHz)	1000 – 5000 V/m a 30 metri	n.d.

L'attività svolta all'interno dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese è esclusivamente d'ufficio.

Vengono quindi utilizzati VDT (con monitor a tubo catodico a bassa emissione o LCD), attrezzature laboratorio schermate, a tensione 220V. Le attività inoltre prevedono una distanza minima da tali apparecchiature generalmente maggiore di 50 cm.

Non sono presenti elettrodotti o ripetitori.

Non vengono utilizzati utensili portatili.

Non vi sono prese a 380 V.

Non sono presenti cabine elettriche.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	35
Parte II - Analisi di rischio			

Si effettuano inoltre le seguenti considerazioni:

- non sono presenti attrezzature o dispositivi elettromedicali;
- non sono presenti campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
- la probabilità che vi siano incendi/esplosioni dovuti ad accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche è estremamente bassa;
- è possibile la presenza di sorgenti multiple di esposizione, tuttavia i lavoratori sono a debita distanza da esse;
- è possibile una esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
- possono essere presenti lavoratori particolarmente sensibili al rischio (portatori di dispositivi medici impiantati e donne in gravidanza), occorre quindi rispettare le raccomandazioni principali che si trovano in letteratura e rifarsi al giudizio del medico competente.

In base quindi alla tipologia delle attività svolte e dei luoghi ove vengono svolte le attività e considerando anche le tabelle e le lavorazioni critiche sopra riportate, **non si segnala una possibile esposizione significativa a campi elettromagnetici per i dipendenti di dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese.**

Esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Il Capo V, Titolo VIII del D.Lgs.81/2008 stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Il Datore di Lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dalla legge, se la valutazione stessa mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati.

Il Datore di Lavoro dovrà garantire che i lavoratori esposti ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	36
Parte II - Analisi di rischio			

Inoltre, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata una esposizione superiore ai valori limite.

In base all'art.214 si intendono per radiazioni ottiche tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda tra 100 nm ed 1 mm, il cui spettro si può suddividere in:

- ⊖ ultraviolette: lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm
- ⊖ visibili: la lunghezza d'onda è compresa tra 380 a 780 nm
- ⊖ infrarosse: la lunghezza d'onda è compresa tra 780 nm ed 1 mm

Nella seguente tabella si riportano gli effetti nocivi delle radiazioni ottiche

Radiazione	Effetti sulla pelle	Effetti sugli occhi
UV (ultravioletto)	<ul style="list-style-type: none"> • ustione solare (eritema) • invecchiamento cutaneo • cancro della pelle • reazioni fototossiche, allergie alle radiazioni ottiche 	<ul style="list-style-type: none"> • infiammazione della cornea (cheratite) e della congiuntiva (congiuntivite), per es. in caso di oftalmia delle nevi o di abbagliamento • offuscamento del cristallino (alungo termine)
VIS (visibili) e IR (infrarosso)	<ul style="list-style-type: none"> • Scottature della pelle in seguito ad elevata intensità delle radiazioni (per es. in prossimità di forni fusori opp. di apparecchiature laser) 	<ul style="list-style-type: none"> • ustioni della retina (per es. da sole, laser) • rischio luce lampeggiante blu (lesione fotochimica della retina) • offuscamento del cristallino (alungo termine) • abbagliamento (rischio per danno secondario)

Le attività principalmente interessate sono:

- a. saldature ad arco o elettrodo
- b. processi di indurimento resine
- c. processi di stampa industriale
- d. forni di fusione metalli
- e. lavorazioni del vetro alle temperature di fusione
- f. sorgenti laser in ambito sanitario

Conclusioni

Non vengono svolte attività in cui si può avere potenziale esposizione a radiazioni ottiche artificiali elencate precedentemente.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	37
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.5 Macchine ed Attrezzature utilizzate

L'art. 69 del D.Lgs. 81/2008 definisce "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per macchine si intendono gli insiemi, come definiti dal D. Lgs. n. 17/2010 (Nuova Direttiva Macchine), costituiti da parti o da componenti di cui almeno uno mobile, collegate tra di loro solidamente e per un'applicazione ben determinata.

Le macchine in servizio presso l'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese in data anteriore al 24 luglio 1996 (recepimento del Decreto DPR 459/96 della Direttiva Macchine CEE), devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008.

Le macchine acquistate successivamente, ma già conformi alla Direttiva Macchine, devono riportare il marchio CE e rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le modalità di tale normativa.

Di seguito si riporta un elenco abbastanza dettagliato delle macchine utilizzate dal personale dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese.

Attrezzatura	Utilizzatori
<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Stampanti/Fotocopiatrici - Attrezzature da ufficio - Scala portatile 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiegati amministrativi

II.1.6 Lavoro al videoterminale

E' stata effettuata, presso i luoghi di lavoro della struttura in esame, una valutazione dei rischi relativa al lavoro al videoterminale svolto dagli addetti presso le varie postazioni presenti negli uffici.

L'art. 173 del D.Lgs. 81/2008 definisce come "videoterminalista" il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	38
Parte II - Analisi di rischio			

La valutazione è stata effettuata per ogni locale e per ogni posto di lavoro e le informazioni raccolte riguardano le caratteristiche essenziali delle postazioni al VDT con riferimento ai seguenti aspetti (secondo quanto previsto dalla normativa sopra riportata):

- ambiente, illuminazione e collocazione VDT,
- schermo e tastiera,
- piano di lavoro,
- sedia.

La valutazione eseguita è stata finalizzata a evidenziare eventuali situazioni critiche per il benessere e la salute dei lavoratori, proponendo interventi per il miglioramento delle condizioni ergonomiche.

Si è proceduto in particolare ad una analisi dei luoghi di lavoro, evidenziando in sintesi eventuali osservazioni relative all'ambiente visitato ed indicazioni per poter migliorare le condizioni di sicurezza e di benessere dei luoghi di lavoro in oggetto

In tutti i locali con postazioni di lavoro sono presenti attrezzature dotate di VDT: le attrezzature (tavoli, sedie, ecc.) hanno le adeguate caratteristiche ergonomiche, ma non tutti i VDT hanno il piano dello schermo perpendicolare alla fonte di luce naturale.

A questo problema si può ovviare utilizzando i sistemi di schermatura di cui le finestre risultano dotate.

Si evidenzia anche che i VDT acquistati sono dotati di marchio CE e schermi a bassa emissione.

In definitiva il rischio riferito alle caratteristiche degli arredi ed attrezzature munite di VDT si può considerare **moderato**. E' necessario, comunque, sostituire le sedie non ergonomiche con sedie conformi alla Vigente Normativa, e dotare le finestre di opportuni sistemi di schermatura che, all'occorrenza, consentano di ridurre al minimo l'abbagliamento solare. Si rammenta, inoltre, che l'utilizzo delle attrezzature munite di VDT per più di 20 ore settimanali da parte dei lavoratori impone il mantenimento della sorveglianza sanitaria attualmente in atto.

I lavoratori in oggetto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs 81/2008 artt. 176.

E' compito del Datore di Lavoro verificare che:

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	39
Parte II - Analisi di rischio			

- siano adottate le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni svolte
- i posti di lavoro al VDT siano correttamente organizzati
- sia rispettato il corretto svolgimento quotidiano del lavoro.

II.1.7 Movimentazione manuale dei carichi

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 disciplina le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

A tal proposito, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;
- c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'All. XXXIII;
- d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'All. XXXIII.

Valutazione del rischio:

La valutazione del rischio connesso all'attività di movimentazione manuale di carichi è stata preceduta da una analisi del lavoro (operata nel contesto della più generale valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs 81/2008) con cui in particolare si sono evidenziati se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori, sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi nonché, nel caso, le caratteristiche

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	40
Parte II - Analisi di rischio			

tipologiche, di durata e di frequenza degli stessi come da allegato XXXIII del D.Lgs 81/2008:

caratteristiche del carico

sforzo fisico richiesto

caratteristiche dell'ambiente di lavoro

esigenze connesse all'attività

In particolare è stata effettuata la valutazione relazione all'effettuazione di:

- 1) azioni di sollevamento (o abbassamento) di carichi
- 2) azioni di trasporto con cammino o di tirare o di spingere.
- 3) attività ripetitiva degli arti superiori

Valutazione di azioni di sollevamento

Per quanto attiene alla situazione in esame è stata fatta un'analisi del lavoro svolto dagli addetti (come previsto dal mansionario), sono stati individuati i compiti che comportano movimentazione manuale dei carichi, ciascun compito è stato scomposto in attività unitarie, tra le diverse attività unitarie è stata individuata quella più gravosa e con riferimento a questa è stata fatta una valutazione del sollevamento.

A tal proposito, si fanno le seguenti considerazioni:

- sono effettuate da parte dei lavoratori attività che in generale comportano un sollevamento di carichi (faldoni, documenti, ecc) inferiore a 3 kg (limite inferiore di applicazione del metodo NIOSH);
- i ritmi di lavoro non sono tali da comportare la necessità di accumulare quantitativi di materiale tali da costituire un rilevante aggravio dei carichi da trasportare e/o movimentare;
- la frequenza del sollevamento risulta ridotta e le attività sono svolte in maniera discontinua nell'arco della giornata lavorativa.

Sulla base delle considerazioni svolte si può fondatamente ritenere che il personale dipendente non sia sottoposto ad una movimentazione manuale dei carichi significativa.

Valutazione movimenti ripetitivi degli arti superiori

Per quanto attiene alla situazione in esame è stata fatta un'analisi del lavoro svolto dagli addetti (come previsto dal mansionario), sono stati individuati i compiti che comportano

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	41
Parte II - Analisi di rischio			

movimenti ripetitivi degli arti superiori, ciascun compito è stato scomposto in attività unitarie, tra le diverse attività unitarie è stata individuata quella più gravosa e con riferimento a questa è stata fatta una valutazione del rischio.

A tal proposito, si fanno le seguenti considerazioni:

- sono effettuate da parte dei lavoratori attività che in generale non comportano movimenti ripetitivi degli arti superiori;
- i ritmi di lavoro non sono tali da comportare la necessità di effettuare eventuali movimenti ripetitivi con frequenza elevata nell'arco della giornata lavorativa.

Sulla base delle considerazioni svolte si può fondatamente ritenere che il personale dipendente non svolga attività che comportino un rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori significativo.

II.1.8 Esposizione ad Agenti Biologici

La protezione da agenti biologici è disciplinata dal titolo X del DLgs 81/2008 e si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione a tali agenti, definiti come: “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

Nel caso di possibile esposizione dei lavoratori a questo tipo di agenti, è fatto obbligo al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio, i cui risultati sono riportati all'interno della trattazione in oggetto.

Valutazione del rischio:

All'interno di questo paragrafo si analizzano le informazioni acquisite in sede di sopralluogo relativamente all'uso deliberato o all'eventuale esposizione degli operatori ad agenti biologici.

A tal proposito, nell'ambito delle attività svolte **non sono effettuate operazioni** che comportino l'utilizzo deliberato di agenti biologici.

II.1.9 Fumo passivo

L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3 per quanto attiene al divieto di fumo prevede che:

“E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;*
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati....”.*

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	42
Parte II - Analisi di rischio			

Detta legge, come previsto dall'art. 19 del Decreto legge n. 266 del 9 novembre 2004 è entrata in vigore il **10/01/2005**.

Alle infrazioni al divieto previsto si applicano le **sanzioni** di cui all'[articolo 7](#) della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed incrementate dalla Legge Finanziaria 2005 art.1 comma 189:

*“I trasgressori alle disposizioni dell'art.1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 27,50 a euro 275,00**, la misura della sanzione è **raddoppiata** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni d'età.”*

Il Comune di Arese ha *sancito il divieto di fumo nei luoghi di lavoro* utilizzati dai propri dipendenti, per garantire la tutela dei lavoratori dall'esposizione a fumo passivo.

L'obbligo di curare gli adempimenti previsti dalla Legge, compresi l'obbligo di apposizione dei cartelli di divieto, l'individuazione dei soggetti incaricati alla contestazione e alla verbalizzazione delle infrazioni e la formazione dei soggetti individuati circa l'assolvimento dei compiti da svolgere e le conseguenze giuridiche connesse all'espletamento dell'incarico è demandato al Datore di Lavoro, fino alla nomina degli accertatori previsti dalla normativa.

A questo proposito devono essere appesi in corrispondenza delle porte che danno accesso alle aree di lavoro le comunicazioni che riportano tale divieto.

Deve sempre essere verificata:

- la presenza della cartellonistica di divieto;
- l'indicazione nella cartellonistica dei nominativi dei soggetti accertatori;
- il rispetto del divieto.

II.1.10 Uso di attrezzature per lavori in quota

Il Titolo IV – Capo II individua le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota” (artt. 111, 115 e 116 e relativi allegati).

A tal proposito si definisce **lavoro in quota**: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	43
Parte II - Analisi di rischio			

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Valutazione del rischio:

Non sono effettuate, da parte del personale attività che comportino un'esposizione a rischio da lavoro in quota.

Infatti:

- le attività di manutenzione di attrezzature, impianti e strutture sono effettuate da personale di ditte esterne abilitate;
- per il prelievo ed il posizionamento di documenti, faldoni, materiale vario su armadi e scaffalature sono utilizzate attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di sicurezza vigenti (art. 113 del D.Lgs 81/2008 e UNI EN 131).

II.1.11 Lavoro notturno

Il Decreto Legislativo del Governo n° 66 del 08/04/2003 “Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” si applica a tutti i datori di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con prestazioni di lavoro notturno (sono adibiti al lavoro notturno con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'Ente).

Agli effetti delle disposizioni del decreto si intende per:

- *periodo notturno*: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- *lavoratore notturno*: qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;

ovvero:

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	44
Parte II - Analisi di rischio			

- qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato **lavoratore notturno** qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un *minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno*; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro deve garantire, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Valutazione del rischio:

Per quanto riguarda le attività svolte dal personale, relativamente alle varie mansioni presenti e ai vari turni, non sono svolte attività che configurano situazioni di lavoro notturno.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	45
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.12 Uso di Dispositivi di Protezione Individuale

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 81/2008, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Si ricordano a questo proposito i principali obblighi relativi ai DPI a carico del datore di lavoro, ai sensi del Dlgs 81/2008:

- fornire ai lavoratori DPI adeguati e conformi ai requisiti di legge;
- mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni di igiene;
- fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- verificare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI stessi.

In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro in oggetto, nessuna delle mansioni svolte richiede l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	46
Parte II - Analisi di rischio			

II.1.13 Rischi collegati allo stress lavoro correlato e al mobbing

L'art. 28 del D.Lgs 81/2008 sancisce che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

LO STRESS OCCUPAZIONALE

Per stress si intende “*un particolare tipo di rapporto tra la persona e l'ambiente che viene valutato dalla persona stessa come gravoso o superiore alle proprie risorse e minaccioso per il proprio benessere*” (Cesena, Riboldi).

Bisogna infatti considerare che esiste un livello di stimolazione da parte dell'ambiente, ottimale per il benessere dell'individuo, chiamato generalmente “eustress”. Tuttavia livelli di stimolazione superiori o inferiori generano condizioni di “distress”, che possono condurre a vere e proprie patologie sia di natura psichica che organica. La suscettibilità e la predisposizione individuale sono gli elementi determinanti per la progressione o l'arresto del processo.

Ricerche condotte negli ultimi anni hanno evidenziato che tra i numerosi sistemi fisiologici coinvolti nella risposta da stress quelli maggiormente vulnerabili risultano essere il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il sistema gastrointestinale ed il sistema immunitario.

Per quel che concerne l'aspetto occupazionale inoltre i potenziali fattori di rischio sono collegati a due aspetti principali: la mancanza di sicurezza del lavoro (paura di perdere il posto, o di perdere le capacità necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti) e le incongruità del lavoro (eccessiva o assente promozione, raggiungimento dei vertici della carriera, ecc.).

I fattori di rischio stress-lavoro correlato si possono suddividere nei seguenti gruppi:

1. *Fattori di stress intrinseci al lavoro*: sovraccarico/sottocarico lavorativo, ritmo eccessivo, monotonia, agenti fisici e chimici etc.
2. *Fattori di stress da ruolo*: sono fattori legati al ruolo nell'organizzazione come i conflitti o le ambiguità del ruolo, le responsabilità, le partecipazioni alle decisioni etc.
3. *Fattori di stress legati ai rapporti con gli altri*: problemi nei rapporti coi superiori o coi colleghi e subordinati, difficoltà a delegare le responsabilità, etc.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	47
Parte II - Analisi di rischio			

4. *Fattori di stress legati al clima e all'organizzazione del lavoro:* mancanza di reale consultazione, restrizioni nel comportamento, politiche dell'azienda, etc.

5. *Fattori di stress derivanti dall'interfaccia con l'esterno:* lavoro in conflitto con la famiglia, le attività sociali etc.

6. *Fattori legati allo sviluppo della carriera:* promozione assente o eccessiva, mancanza di sicurezza del posto di lavoro.

Metodologia di valutazione del rischio e valutazione del rischio

Al fine di una quantificazione del rischio stress lavoro correlato, si applica lo strumento di valutazione elaborato dal "Network nazionale per la prevenzione del disagio psicosociale nei luoghi di lavoro" coordinato dal Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPEL. In particolare per l'attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori relativi a "area aziendale", "contesto" e "contenuto lavorativo" sono state seguite le Linee Guida della Regione Veneto.

La valutazione si articola in tre FASI principali:

FASE 1. Valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check list);

FASE 2. Identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e pianificazione delle azioni di miglioramento;

FASE 3. Valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato, obbligatoria solo per rischio alto.

FASE 1 -VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO

La valutazione dello stress lavoro correlato prevede la compilazione di una Check che identifica la condizione di rischio BASSO – MEDIO – ALTO relativamente a:

- **A- AREA INDICATORI AZIENDALI** (10 indicatori)
- **B- AREA CONTESTO DEL LAVORO** (6 aree di indicatori)
- **C- AREA CONTENUTO DEL LAVORO** (4 aree di indicatori)



Parte II - Analisi di rischio

INDICATORI AZIENDALI	CONTESTO DEL LAVORO	CONTENUTO DEL LAVORO
<ol style="list-style-type: none">1. Indici Infortunistici2. Assenteismo3. Assenza per malattia4. Ferie non godute5. Rotazione del personale6. Cessazione rapporti di lavoro/Turnover7. Procedimenti/ Sanzioni disciplinari8. Richieste visite mediche straordinarie9. Segnalazioni stress lavoro10. Istanze giudiziarie	<ol style="list-style-type: none">1. Funzione e cultura organizzativa2. Ruolo nell'ambito dell'organizzazione3. Evoluzione della carriera4. Autonomia decisionale – controllo del lavoro5. Rapporti interpersonali sul lavoro6. Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro	<ol style="list-style-type: none">1. Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro2. Pianificazione dei compiti3. Carico di lavoro – ritmo di lavoro4. Orario di lavoro

FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO

Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area.

I punteggi delle 3 aree vengono sommati opportunamente e consentono di identificare il proprio posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.



Parte II - Analisi di rischio

AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
CONTESTO DEL LAVORO	
CONTENUTO DEL LAVORO	
INDICATORI AZIENDALI	
TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO	

TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO

	DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
	0	14	RISCHIO BASSO $\leq 25\%$	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l'organizzazione ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). Per ogni eventuale condizione identificata in zona di rischio medio, è comunque consigliabile adottare le azioni di miglioramento evidenziate.
	15	30	RISCHIO MEDIO > di 25% $\leq 50\%$	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione identificata si devono adottare comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli indicatori.
	31	64	RISCHIO ALTO > di 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e dell'efficacia delle azioni di miglioramento .

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	50
Parte II - Analisi di rischio			

FASE 3: VALUTAZIONE PERCEZIONE DELLO STRESS DEI LAVORATORI

Quando sia stata sufficientemente compresa la natura dei fattori oggettivi analizzati con la CHECK LIST ed attuate le misure di miglioramento identificate, in caso di rischio ALTO è necessario procedere alla valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato.

N.B. All'interno dell'Amministrazione Comunale di Arese, lo Stress da Lavoro Correlato è, allo stato attuale, in corso di valutazione.

IL MOBBING

Introduzione

Il mobbing è a tutt'oggi un fenomeno non ancora chiaramente definito, come sottolineato dalla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo.

Si verifica una situazione di mobbing quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro o ad espellerlo con la conseguenza di intaccare l'equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando sindromi depressivo-ansiose. L'azione discriminatoria può essere messa in atto non solo da un superiore (mobbing verticale), ma anche da un gruppo di colleghi (mobbing orizzontale o trasversale), mentre definiamo mobbing dal basso quando viene messa in discussione l'autorità di un superiore; ed infine riconosciamo anche una forma che potremmo definire sessuale anche in assenza di un contatto fisico.

Le modalità di azione hanno in comune l'obiettivo di indurre la vittima a lasciare il lavoro di sua iniziativa. Per attribuire la definizione di mobbing ad un'azione vessatoria in ambito lavorativo è comunque necessario che siano presenti alcuni parametri irrinunciabili:

- frequenza dei soprusi: gli episodi negativi non devono essere isolati, ma si debbono manifestare con azioni continue;
- durata del fenomeno: le azioni negative devono essere ripetute nel tempo per almeno 6 mesi;
- relazione asimmetrica: tra aggressore e vittima deve essere evidente una differenza di potere;
- intenzione negativa: l'obiettivo è l'accantonamento del lavoratore fino al licenziamento;
- impossibilità a difendersi: il mobbizzato non ha possibilità né capacità di rispondere ai soprusi.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	51
Parte II - Analisi di rischio			

Valutazione del rischio

Si ritiene opportuno sollecitare la necessità di acquisire informazioni oggettive circa la situazione lavorativa, poiché risulta evidente la difficoltà che si incontra a verificare quanto accade nell'ambiente di lavoro, inoltre si ritiene che un ruolo determinante possa essere svolto dal Medico Competente al fine di definire un'eventuale correlazione tra episodi riferiti e patologie riscontrate. In base a quanto scritto precedentemente, tuttavia, **non si segnalano al momento situazioni di questo genere all'interno dell'azienda.**

II.1.14 Rischio assunzione bevande alcoliche e sostanze stupefacenti

DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E SUPERALCOOLICHE

L'art.15 della Legge 125/2001 impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Il 16 marzo 2006, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito *l'Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125*, individuando nell'allegato 1 le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Le attività di cui in allegato sono:

1) attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
- vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	52
Parte II - Analisi di rischio			

- manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
- 2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
- 3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547[abrogato];
- 4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- 5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- 6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- 8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
 - personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
 - personale navigante delle acque interne;
 - personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
 - conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - responsabili dei fari;
 - piloti d'aeromobile;
 - controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	53
Parte II - Analisi di rischio			

- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei Trasporti ;
 - addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

All'interno del luogo di lavoro in oggetto non sono presenti persone che svolgono attività di cui all'allegato

DIVIETO DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

La G.U. n. 260 del 15.11.07 riporta il provvedimento di intesa della Conferenza Stato - Regioni, del 30 ottobre 2007, con il quale sono stati individuati una serie di lavori/mansioni per i quali diviene obbligatoria la visita preventiva e periodica finalizzata all'accertamento di un eventuale uso di sostanze stupefacenti.

Il dettaglio dei lavori/mansioni, che partono dall'art. 1 dell'intesa, sono contenuti nella Tabella allegata al Decreto e vengono di seguito riportati:

- 1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
 - fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302);
 - direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	54
Parte II - Analisi di rischio			

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

- conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Prima dell'assunzione o del cambio di mansione il lavoratore è sottoposto ad accertamenti sanitari finalizzati alla verifica dell'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si applica, per tale finalità, le disposizioni previste per la sorveglianza

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	55
Parte II - Analisi di rischio			

sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008, per cui i controlli sono effettuati dal medico competente. La periodicità della visita, se non indicato espressamente nella normativa, ha periodicità annuale.

Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta, concordando con il datore di lavoro l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.

Il datore di lavoro informa il lavoratore della data e luogo dell'accertamento: esso si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato. Nel caso che ritenga sottoporlo ad ulteriori accertamenti sanitari invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze dell'ASL o alle altre strutture sanitarie competenti.

Allorché il lavoratore risulti positivo deve essere immediatamente inibito nella mansione (con spostamento possibile ad altro lavoro) ed i successivi accertamenti sono svolti dal SERT delle ASL: *il lavoratore ... ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale la cui ripetizione ... è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.*

Se gli accertamenti del SERT evidenziano uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore è tenuto a sottoporsi ad un percorso di recupero *che renda possibile un successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.*

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti *la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento con onere per il datore di lavoro di farlo cessare dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza: nel cambio di mansioni trova applicazione la disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza.*

All'interno del luogo di lavoro in oggetto non sono presenti persone che svolgono attività di cui all'allegato

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	56
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.2 ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO

II.2.1 Valutazione del rischio incendio (D.M. 10.03.98)

La valutazione dei rischi di incendio è stata articolata nelle varie fasi:

1. presenza o meno di attività soggette al rilascio del C.P.I. ai sensi del D.M. 16.02.82 (ora D.P.R. n. 151/2011);
2. individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze combustibili, inneschi e situazioni di propagazione;
3. dotazione dei presidi antincendio;
4. caratteristiche costruttive ed organizzazione del sistema di vie di uscita e di emergenza;
5. individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
6. valutazione del rischio residuo di incendio;
7. indicazione delle misure di sicurezza esistenti ed eventuale indicazione di ulteriori provvedimenti e misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

II.2.1.1 Tipo di attività (D.M. 16/02/82 modificato con D.P.R. n. 151/2011)

Con riferimento alle attività svolte presso i luoghi di lavoro in oggetto, sono presenti le seguenti attività che richiedano il rilascio del CPI, ai sensi del D.P.R. n. 151/2011:

Attività n. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW..

II.2.1.2 Caratteristiche delle aree di lavoro

La valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e precauzionali, seguono, ove possibile quanto suggerito dagli allegati al DM 10.03.98.

Essa non è da ritenersi sostitutiva della relazione tecnica per l'ottenimento del CPI, ma eventualmente integrativa e/o riassuntiva.

Suddivisione della struttura in aree omogenee:

Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 del D.M. 10 marzo 1998, si ritiene utile suddividere il luogo di lavoro in oggetto nelle seguenti parti caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito indicate come "aree di rischio omogenee". Nel presente caso, è stata individuata un'unica area di rischio omogenea:

- Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	57
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

AREA 1 – Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione	
Tipo di attività	Attività di ufficio
Materiali immagazzinati	- Carta in quantità normali; - Arredi in legno.
Attrezzature presenti	- Computer - Stampanti/Fotocopiatrici - Attrezzature da ufficio - Scala portatile
Articolazione del luogo di lavoro	- I locali sono situati al piano terra, fisicamente separati dal Poliambulatorio. Non sono presenti compartimentazioni.
Presenza di potenziali inneschi	- Inneschi elettrici (cortocircuiti) - Eventuali braci da sigaretta (mancato rispetto del divieto fumo);
Numero di persone presenti	6 a cui deve aggiungersi eventuale pubblico presente.
Lavoratori o altre persone esposti a rischio d'incendio specifici	Nessuna
Pericoli individuati	- Pericolo generico di incendio

II.2.1.3 Attrezzature ed impianti antincendio

All'interno delle strutture in esame sono presenti i seguenti presidi antincendio:

- n.1 estintore a polvere da 6 kg di classe 34A 233BC, appeso e ben segnalato (consigliabile installarne un secondo della stessa tipologia);
- n. 3 pulsanti di allarme antincendio.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	58
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.2.1.4 Sistema di vie ed uscite di emergenza

E' presente una sola uscita di emergenza, coincidente con l'ingresso, consistente in una bussola con n. 2 porte a doppia anta in alluminio e vetro, apribili nel verso dell'esodo ma prive del maniglione a spinta.

II.2.1.5 Compartimenti

Non sono presenti compartimentazioni.

II.2.1.6 Classificazione del livello di rischio di incendio

In conformità a quanto previsto dal punto 1.4.4 dell'Allegato I del DM 10.03.98, è stata effettuata la classificazione del livello di rischio di incendio, relativamente a ciascuno dei luoghi di lavoro in oggetto.

Sulla base della valutazione effettuata le strutture vengono classificate in questo modo:

Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione: Rischio BASSO

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	59
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.2.2 ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO

All'interno dei singoli paragrafi verranno puntualizzati aspetti di non conformità alla normativa e/o di pericolo di carattere generale, mentre nelle schede di intervento proposte si evidenzieranno anche situazioni specifiche.

II.2.2.1 Impianto elettrico

Per le strutture in oggetto l'impianto elettrico da un esame a vista possiede i requisiti minimi di sicurezza. E' presente la certificazione dell'impianto ai sensi della L. n. 46/90 (ora L. n. 37/08), reperibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

II.2.2.2 Illuminazione

Gli uffici risultano dotati di un sistema di illuminazione con lampade a neon opportunamente schermate ed incassate al controsoffitto (eccetto nei servizi igienici, in cui le lampade sono ad incandescenza). Da una prima analisi risulta che tutte le postazioni di lavoro risultano in generale dotate di illuminazione sufficiente per lo svolgimento di lavoro. E' necessario, comunque, controllare sempre che ogni lampada sia dotata della grata di protezione del neon da cadute o urti accidentali.

II.2.2.3 Superamento delle barriere architettoniche

All'interno dei luoghi di lavoro è garantita l'accessibilità alle persone diversamente abili. Gli uffici in oggetto, infatti, sono situati tutti al Piano Terra dello stabile, ed è presente un servizio igienico attrezzato per una persona che si muova su sedia a ruote. Allo stato attuale nessuno dei dipendenti dell'amministrazione comunale risulta classificato come disabile, con disabilità di tipo motorio.

II.2.2.4 Servizi igienici

I servizi igienici sono in numero e caratteristiche adeguate alle esigenze aziendali, risultano sufficientemente areati e riscaldati.

II.2.2.5 Microclima

Gli uffici in oggetto sono serviti da un impianto di riscaldamento a termosifoni, alimentato da una centrale termica sita al piano interrato (lato Poliambulatorio). I locali sono inoltre condizionati a mezzo di piccoli impianti singoli.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	60
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.2.2.6 Scale e corridoi

Negli uffici in oggetto non sono presenti scale, dal momento che, come detto sono ubicati interamente a piano terra.

Per i corridoi e i disimpegni presenti si segnala quanto segue:

- risultano larghi a sufficienza per consentire eventuale esodo del personale presente;
- risultano in generale privi di ostacoli;
- risultano dotati di sufficiente illuminazione di emergenza tale da rendere visibile il percorso di esodo;
- non risultano presenti gradini singoli o altri dislivelli;
- non risultano presenti porte intermedie.

Valutazione dei rischi

<i>Pericolo</i>	<i>Danno</i>	<i>P</i>	<i>E</i>	<i>R</i>
Difficile esodo in caso di emergenza	Ustioni, asfissia	1	3	3
Incendio dei locali	Ustioni, asfissia	1	3	3
Rischio elettrico	Elettrocuzione	1	3	3
Urti, schiacciamenti, abrasioni	Piccole escoriazioni, fratture	1	2	2
Inciampi/cadute, scivolamenti	Piccole escoriazioni, fratture	1	3	3
Caduta dall'alto, da scala	Fratture, escoriazioni	1	3	3
Microclima non ottimale	Lievi malori, disconfort termico	1	2	2

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	61
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.3 ANALISI DELLE MANSIONI

Gli addetti che operano all'interno **dell'Ufficio Servizi Sociali ed Istruzione/Educazione/Formazione del Comune di Arese** svolgono la stessa mansione, di seguito descritta.

Impiegato amministrativo

Descrizione delle attività:	- Lavoro di ufficio
	- Contatto con il pubblico
	- Utilizzo d'attrezzature d'ufficio
Strumenti e attrezzature utilizzate:	- VDT
	- Stampante (laser, getto d'inchiostro), Fotocopiatrice
	- Telefono – telefax
	- Scala portatile

Condizioni di rischio (sicurezza ed igiene del lavoro):	P	E	R
- Rischi fisici/meccanici dell'ambiente ufficio (movimenti scoordinati, tagli, impatti, schiacciamenti, inciampi, scivolamento, caduta in piano)	1	3	3
- Condizioni disergonomiche e di affaticamento.	1	3	3
- Affaticamento visivo.	2	1	2
- Cadute dall'alto (altezza minore di 2.m)	1	2	2
- Elettrocuzione	1	3	3

Dispositivi di protezione individuale utilizzati:	Non richiesti
Sorveglianza sanitaria:	Necessaria, se vengono superate le 20 ore settimanali di utilizzo del Videoterminale

Divieto di uso bevande alcoliche e superalcoliche	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Divieto di uso di sostanze stupefacenti	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	62
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

Sulla base della presente valutazione si ritiene che tale mansione possa essere svolta da personale femminile durante la gravidanza, l'allattamento e il puerperio; tuttavia è necessario:

- evitare di utilizzare le scale portatili
- evitare permanenze prolungate in posture fisse e l'utilizzo del VDT per più di 20 ore settimanali

Si svolgono inoltre le seguenti considerazioni:

- *Il lavoro viene svolto sia da personale maschile e femminile. Sulla base della presente valutazione si ritiene che tale mansione possa essere svolta indistintamente da personale maschile o femminile.*
- *In base alla normativa presente, la mansione può essere svolta indipendentemente dall'età del lavoratore, tenendo conto dei limiti pensionistici e del Contratto Collettivo Nazionale di categoria. In base all'art. 176 del D.Lgs.81/08 la Sorveglianza Sanitaria deve essere svolta invece con periodicità biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Quinquennale negli altri casi, salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente.*
- *Il lavoro non viene svolto da personale proveniente da altri Paesi. Sulla base della presente valutazione si ritiene che tale mansione possa essere svolta indistintamente da personale proveniente da altri Paesi, tuttavia occorre verificare che l'attività di informazione e formazione svolta ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008 risulti efficace anche rispetto alle conoscenze linguistiche del lavoratore.*
- *Il lavoro non espone a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e addestramento specifico ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 81/2008. Il lavoratore deve ricevere una informazione e formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza come da artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.*
- *Non si possono escludere situazioni di stress lavoro correlato per tale mansione per le attività legate all'uso VDT e al contatto con il pubblico.*

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	63
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

II.3.1. Tutela della lavoratrici madri

Parte del personale che opera all'interno dell'Azienda è femminile. quindi potenzialmente esposto a rischi legati alla loro condizione.

Il D.Lgs. 151/01 costituisce il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e compendia al suo interno le precedenti norme vigenti in materia: il D.Lgs. 645/96 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, la Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri ed il suo regolamento di attuazione, il DPR 1026/76.

Valutazione e informazione (Art. 11)

Il D.Lgs. n° 151 del 26/03/2001 (“*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*”) concerne, tra l'altro, l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Ai sensi dell'art. 11 il datore di lavoro è tenuto ad attuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sul posto di lavoro con riferimento ai rischi particolari legati alla presenza di agenti e condizioni di lavoro. Il datore di lavoro deve inoltre informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, al fine di evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici.

Nell'allegato A del D.Lgs. 151/01 viene riportato un elenco non esauriente di agenti e processi e condizioni di lavoro da considerare al fine della valutazione dei rischi (di cui buona parte sono escludibili a priori per il tipo di attività svolto).

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 151/01 in merito alle condizioni di rischio per le lavoratrici, ha evidenziato che le attività svolte non espongono le lavoratrici a rischi specifici individuati nell'Allegato A del D.Lgs. 151/01. In calce alla analisi delle mansioni sono comunque riportate indicazioni specifiche per le situazioni lavorative considerate.

Sulla base di queste indicazioni, il datore di lavoro procede, se necessario, alle modifiche sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro (eventuali spostamenti, ad esempio da luogo di lavoro ad altro) sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (turni diurni o in orari più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento).

Per un approfondimento di tale valutazione si rimanda in ogni caso al parere del medico competente.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	64
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

III - Misure e programmi per il miglioramento continuo

III.1 Individuazione delle misure

In questa sezione vengono riportati gli interventi ipotizzati per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, con riferimento sia alle mansioni svolte sia alle condizioni dei luoghi all'interno della base operativa.

A tal proposito, le conclusioni del Capitolo II indicano una situazione complessiva del luogo di lavoro generalmente rispondente alle misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

Infatti, come già emerso esplicitamente nei capitoli precedenti della relazione, non sono presenti situazioni ad alto rischio per le quali è necessario intervenire con urgenza per programmare e realizzare azioni correttive.

Sono emerse invece alcune situazioni di criticità lieve, modesta e moderata per le quali si individuano miglioramenti che in alcuni casi sono già definiti ed in altri saranno suggeriti dal grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.

Di conseguenza le misure e gli interventi di seguito indicati sono suddivisi in tre aree di miglioramento:

- misure di tipo organizzativo-gestionale al fine di garantire la continuità delle condizioni di sicurezza e di benessere ambientale e l'introduzione di futuri miglioramenti;
- interventi per il miglioramento della sicurezza che comprendono eventuali opere di tipo strutturale (edilizio o impiantistico) e nel caso in esame sono estremamente limitate;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori.

Gli interventi in questione dovranno essere inseriti all'interno di un organico **programma di attuazione**, in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 28 Comma 2 Lett. c.

Tale programma dovrà essere elaborato da parte del datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente. Il piano dovrà poi essere attuato dalle figure competenti (datore di lavoro, dirigenti e preposti) nell'ambito delle varie attribuzioni e competenze.

Nel programma va individuata anche la tempistica di massima stabilità per l'effettuazione degli interventi atti a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	65
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

III.1 MISURE E PROGRAMMI DI TIPO ORGANIZZATIVO/GESTIONALE

III. 1.1 Attrezzature, macchinari e impianti

Misure necessarie	Tempistica	Responsabilità
Conservare copia delle verifiche periodiche degli impianti (elettrico, termico, condizionamento, ricambio aria)	Breve Termine	Datore di Lavoro
Acquisire e conservare copia del documento attestante la denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra, ai sensi del D.P.R. n. 462/01 e s.m.i.	Breve Termine	Datore di Lavoro
Far eseguire la verifica quinquennale dell'impianto di terra da ditta specializzata, e conservare i verbali di verifica	Continuo	Datore di Lavoro
<p>Stilare un elenco delle <u>attrezzature di lavoro</u>.</p> <p>Queste sono da intendere come (art.69 comma 1 del titolo III del D.lgs.81/2008) "qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto destinato ad essere utilizzato durante il lavoro" con l'indicazione per ognuna dell'esistenza o meno dei manuali d'uso ed eventuali certificazioni di qualità in modo tale che (art 71 comma 4 del titolo III del D.lgs.81/2008) il datore di lavoro possa prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:</p> <p>a) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;</p> <p>b) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art.70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso."</p> <p>c) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza.</p> <p>Il datore di lavoro deve inoltre prendere le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro del controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto</p>	Breve Termine	Datore di Lavoro
Acquisire una copia di contratti di manutenzione impianti elettrici	Breve Termine	Datore di Lavoro

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	66
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

III. 1.2 Attività di Pronto Soccorso e Antincendio

Di seguito si elenca una serie di misure di sicurezza in materia di Antincendio e Primo Soccorso, aventi valenza generale. Per gli interventi particolari, invece, si farà riferimento al capitolo successivo.

Antincendio

Misure	Tempistica	Responsabilità
Effettuare la formazione degli addetti alle misure antincendio in conformità a quanto previsto dal DM 10 Marzo 1998.	Una tantum	Datore di Lavoro
Fare in modo che, per ogni turno lavorativo sia assicurata la presenza di almeno n. 1 unità addetta alle misure antincendio ed evacuazione	Continuo	Datore di Lavoro
Effettuare la prova di evacuazione, almeno una volta l'anno.	Annuale	Datore di Lavoro
Mantenere le vie di esodo e le uscite di emergenza costantemente sgombri da qualsiasi materiale in stoccaggio	Continuo	Tutti i lavoratori
Fare in modo che tutti i presidi antincendio (estintori) siano correttamente segnalati e i rispettivi cartelli segnalatori risultino sempre visibili	Continuo	Tutti i lavoratori
Riportare nei cartelli segnaletici indicanti il divieto di fumo il soggetto preposto all'attività controllo, la normativa di riferimento e le sanzioni previste in caso di inadempienza. Verificare il rispetto del divieto di fumo in tutti i locali.	Breve termine Continuo	Datore di Lavoro
Predisporre la planimetria ubicativa con l'indicazione dei mezzi antincendio a disposizione e delle vie ed uscite di emergenza. Le planimetrie in oggetto dovranno essere affisse a parete per ciascuna area del luogo di lavoro	Breve Termine	Datore di Lavoro
Garantire il controllo semestrale, da parte di ditta specializzata, di estintori ed idranti.	Continuo	Datore di Lavoro
Garantire la compilazione del registro dei controlli antincendio in tutte le sue parti (attività di sorveglianza, attività di controllo, ecc.)	Continuo	Datore di Lavoro/Addetti

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	67
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

Pronto Soccorso

Misure	Tempistica	Responsabilità
<p>Verificare periodicamente, ad opera degli addetti alle misure di pronto soccorso, il contenuto delle cassette di pronto soccorso:</p> <p><i>guanti sterili monouso (5 paia); visiera paraschizzi flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3); compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); teli sterili monouso (2); pinzette da medicazione sterili monouso (2); confezione di rete elastica di misura media (1); confezione di cotone idrofilo (1); confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); rotoli di cerotto alto cm; 2,5 (2); un paio di forbici; lacci emostatici (3); ghiaccio pronto uso (due confezioni); sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.</i></p> <p>Le cassette in oggetto devono essere collocate in posizione facilmente raggiungibile ed opportunamente evidenziate con segnaletica in materiale durevole.</p>	Periodico	Addetti al P.S.
Fare in modo che, per ogni turno lavorativo sia assicurata la presenza di almeno n. 1 unità addetta al Primo Soccorso	Breve termine	Datore di Lavoro
Effettuare la formazione degli addetti alle misure di pronto soccorso in conformità a quanto previsto dal Decreto del 15 luglio 2003, n. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale....”	Triennale (aggiornamento)	Datore di Lavoro

III.2 Misure specifiche

In un allegato al presente documento sono riportate le misure migliorative specifiche da adottare, suddivise per uffici, secondo l’analisi effettuata.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	68
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

IV. Informazione, Formazione e Addestramento

IV.1 Informazione

Informazione dei lavoratori

Per quanto riguarda l'informazione da impartire ai lavoratori ai sensi del Dlgs 81/2008, l'Articolo 36, prevede che il Datore di Lavoro provveda affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:

- a) *sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta in generale;*
- b) *sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*
- c) *sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;*
- d) *sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del Medico Competente;*
- e) *sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*
- f) *sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede e dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalla norme di buona tecnica;*
- g) *sulle misure e le attività di prevenzione e protezione adottate.*

Relativamente all'informazione antincendio da impartire a tutti i lavoratori ai sensi del DM 10.03.98 allegato VII si veda il § II.2.3.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n.81/2008, il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) *dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;*
- b) *informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;*
- c) *formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;*
- d) *accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche.*

Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	69
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Va inoltre impartita, ai sensi del DLgs 151/2001 idonea informazione per la tutela delle lavoratrici madri.

Attività svolte:

L'attività di informazione in oggetto è svolta mediante l'organizzazione di incontri periodici da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attività in oggetto deve essere regolarmente svolta per ciò che riguarda i nuovi assunti (compreso il personale in Distacco da altre Amministrazioni).

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	70
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

IV.2 Formazione

Formazione dei lavoratori

Sempre dal Datore di Lavoro interessato deve essere svolta, contestualmente all'informazione, un'attività di formazione dei lavoratori ai sensi del Dlgs 81/2008, art.37.

In particolare, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione è differenziata a seconda delle mansioni svolte ed è impartita in corrispondenza di:

- costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- trasferimento e cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Attività svolte:

Sono a questo proposito svolte attività di formazione dei lavoratori, specifiche per la mansione svolta, di cui esistono regolari attestazioni, effettuate ad opera del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto riguarda la **formazione**, si ravvisa la necessità di sviluppare i seguenti temi, suddivisi per mansioni:

Mansione	Formazione specifica
Impiegato d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> - norme generali di comportamento - lavoro al VDT - rischio posturale - rischio elettrico - segnaletica di sicurezza - modalità di comportamento in situazioni di emergenza

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	71
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

Con riferimento all'argomento **antincendio** tutti i lavoratori devono ricevere una specifica **formazione** i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX. del Decreto Ministeriale 10/3/1998.

Le attività in oggetto devono essere regolarmente svolte per tutti i nuovi assunti (compreso il personale in Distacco da altre Amministrazioni) e per gli addetti in caso di cambiamento di mansione.

Formazione dei preposti

I preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Attività svolte:

E' in corso di completamento l'individuazione per le varie attività lavorative dei relativi preposti, che dovranno essere sottoposti a idonea formazione.

In tale occasione va chiarito che la responsabilità di verificare il corretto utilizzo dei DPI e il corretto mantenimento delle protezioni delle macchine è a capo di ciascun preposto per le persone e le attività che allo stesso afferiscono. Il preposto interverrà direttamente per risolvere le situazioni anomale e, in caso di necessità (reiterazione di violazioni, rifiuto delle norme comportamentali, etc.) investirà del problema i superiori, avvalendosi della procedura di segnalazione delle non conformità.

Formazione addetti alla gestione delle emergenze

E' regolarmente svolta la formazione specifica per gli addetti alle attività antincendio e di evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza e per gli addetti al pronto soccorso.

Per quanta riguarda i primi, tale formazione è effettuata secondo i contenuti minimi stabiliti dal DM 10.03.98 allegato IX (corso della durata di 8 ore per rischio di incendio medio).

E' stata svolta l'attività di formazione degli addetti al pronto soccorso da parte di personale esperto in pronto soccorso, sotto la supervisione del Medico Competente.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	72
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

Si ricorda a tal proposito che ai sensi del DM 388/2003 la periodicità di ripetizione della formazione, per ciò che concerne la parte pratica, è triennale.

Nel caso di nuovi addetti alle attività di pronto soccorso la loro formazione dovrà avvenire mediante la partecipazione a corsi della durata minima di 12 ore.

A valle della frequentazione dei corsi, sono reperiti gli attestati relativi alla partecipazione ai corsi in oggetto degli addetti nominati.

Formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

In base all' "Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" sono stati definiti i contenuti per quanto riguarda la formazione del RSPP.

I percorsi formativi, sono strutturati in tre moduli: A, B e C.

Il MODULO A) costituisce il corso di base, per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP. La sua durata è di 28 ore. I contenuti delle attività formative:

- a) sono conformi a quanto indicato nel decreto del Ministro del lavoro del 16 gennaio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997), recante individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) integrano quelle di cui al D.M. 16 gennaio 1997, richiamato alla lettera a).

Il MODULO B) di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore, a seconda del macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure professionali di RSPP e di ASPP.

Il MODULO C) di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in attuazione dell' art. 8 bis, comma 4, del d.lgs. 626/94.

La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

Il RSPP ha proceduto a partecipare ai corsi previsti per la necessaria formazione, con l'ottenimento dei relativi attestati.

Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante per la Sicurezza (RLS) deve essere adeguatamente formato tramite la partecipazione ad un corso della durata di almeno 32 ore, secondo i contenuti stabiliti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	73
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Della partecipazione a tale corso devono essere disponibili i relativi attestati di partecipazione.

L'RLS in carica ha ricevuto la formazione specifica, secondo quanto previsto dal DM 16/1/1997 (si veda il relativo attestato). Frequenterà gli aggiornamenti annuali previsti dalla normativa.

NOTA:

Nel caso di variazione del personale designato o nominato a ricoprire le figure previste dal D.Lgs 81/2008 (addetti alle attività antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), è prevista la formazione degli addetti in questione secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	74
Parte III - Misure e programmi per il miglioramento continuo			

IV.3 Addestramento

Addestramento dei lavoratori

L'addestramento specifico dei lavoratori avviene, ove previsto, nelle medesime occasioni della formazione.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

L'addestramento è indispensabile nei seguenti casi:

- a) per l'uso dei DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartengono alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito;
- b) attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi.

Attività svolte:

Tra le attività svolte all'interno dei luoghi di lavoro non si individuano situazioni che comportino la necessità di procedere ad un addestramento dei lavoratori impiegati.

Le attività in oggetto (ove ritenuto necessario) saranno svolte da personale esperto incaricato, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione.

V. Sorveglianza sanitaria

Il personale che svolge la mansione di impiegato con uso di VDT per un periodo superiore alle 20 ore settimanali è soggetto a sorveglianza sanitaria come previsto dal D.Lgs.81/2008.

	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.	Rev.	0
		Data	Gennaio 2013
		Pagina	75
Allegati			

Allegato 1 – Misure specifiche e programmi tipo tecnico/strutturale e formativo



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI AI SENSI DEL D.Lgs .81/2008 e s.m.i.

Rev.	0
Data	Gennaio 2013
Pagina	76

Allegati

Nelle tabelle che seguono vengono riassunti, più dettagliatamente, tutti gli interventi che devono essere eseguiti per rendere sicuri i luoghi di lavoro in oggetto. Vengono divisi tra interventi in materia tecnico/strutturale ed interventi in materia di antincendio.

Situazioni di pericolo	P	E	R	Interventi proposti	Tempistica
E' presente un solo estintore a polvere	1	3	3	E' necessario aggiungere un secondo estintore a polvere della stessa tipologia di quello già esistente, appeso e ben segnalato (consigliabile nell'atrio).	Breve Termine

Situazioni di pericolo	P	E	R	Interventi proposti	Tempistica
L'unica uscita di emergenza, coincidente con l'ingresso principale consiste in una bussola con n. 2 porte a doppia anta, realizzate in vetro ed alluminio, ma con i pannelli di vetro presenti anche al di sotto del metro.	1	3	3	Occorre verificare se il vetro inferiore risulta infrangibile, in caso contrario occorre sostituirlo con vetro idoneo o ricoprirlo con l'apposita pellicola adesiva, in modo da renderlo sicuro in caso di rottura accidentale.	Breve Termine

Situazioni di pericolo	P	E	R	Interventi proposti	Tempistica
Pulsanti di allarme antincendio non segnalati	1	3	3	Occorre segnalare ogni pulsante a mezzo dell'apposito cartello. 	Breve Termine